

Bologna, 05/03/2021

Alla c.a.

Ill.ma Presidente On. Emanuela Corda

Commissione parlamentare

per le questioni regionali

Indagine conoscitiva concernente il processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Memoria scritta della Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, Emma Petitti – 5 marzo 2021

1.

Prima di entrare nel merito delle questioni che – come Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – vorrei affrontare in questa sede, mi preme innanzitutto rivolgere un ringraziamento alla Presidenza della Commissione per aver ritenuto utile riservare uno spazio di riflessione su un tema così significativo per i territori ai rappresentanti degli organi elettivi regionali.

Dall'avvio dei percorsi di autonomia differenziata delle tre Regioni – Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – com'è noto si sono svolte ben due indagini conoscitive nell'ambito di questa autorevole Commissione, nel corso delle quali sono stati auditi, oltre ad autorevoli esponenti del mondo accademico e del diritto costituzionale, i componenti dell'Esecutivo e, più volte, i Presidenti delle Giunte regionali delle Regioni.

Tutto questo non conferma solo l'attenzione verso la vicenda – che infatti ha visto impegnata anche la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, evidenziando l'opera di approfondimento, oggi più che mai meritoria, svolta dal Parlamento – ma ne sottolinea anche la complessità. Evocando un illustre giurista e teorico dell'autonomia, anche le iniziative ex art. 116 Cost. provano come l'autonomia si manifesti naturalmente in forma complessa (M. S. Giannini).

Come Presidente dell'Assemblea legislativa mi preme, inoltre, ricordare preliminarmente il lavoro svolto – con il coinvolgimento di tutte le forze politiche – in Assemblea, che ha visto l'approvazione di numerose risoluzioni, con cui l'Assemblea legislativa ha espresso l'indirizzo politico di proseguire nel percorso di riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", nonchè lo svolgimento di diverse sedute delle Commissioni assembleari nell'ambito delle quali si è svolto un proficuo confronto anche con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali, del mondo scientifico e degli *stakeholder* della Regione.

Il processo di attuazione del "regionalismo differenziato" non può non richiedere una rilettura alla luce delle conseguenze derivanti dalla crisi pandemica che, come noto, non è soltanto una crisi sanitaria, ma anche economico – sociale, a cui le Istituzioni di ogni livello sono chiamate a dare risposte concrete, nel rispetto dell'allocazione delle rispettive competenze delineata in ossequio ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.).

Se alla crisi economica dell'ultimo decennio si è reagito con istanze neocentralistiche, sull'onda della cosiddetta "decretazione dell'emergenza" e dell'equazione riduzione della spesa=riduzione dell'autonomia, il "regionalismo differenziato" può porsi come risposta efficace anche alla crisi pandemica in quanto proiettato al rilancio del ruolo della Regione e di tutti i livelli di governo territoriale nel solco del *principio di vitalità (M. S. Giannini)* e del modello della *multi-level governance*, con l'obiettivo di valorizzare le politiche e i servizi del territorio regionale, pur sempre nel quadro interesse nazionale. In tale ottica, il "regionalismo differenziato" si pone anche come volano di valorizzazione delle funzioni di prossimità delle autonomie locali e, in particolare, dei Comuni.

In tale quadro, il "regionalismo differenziato" si deve porre come bilanciamento tra autonomia e unità economica e giuridica, tra differenziazione e uniformità, tra decentramento e tendenze centripete. Luogo preferenziale di tale bilanciamento sono le sedi della leale cooperazione, il "sistema delle Conferenze" quale luogo istituzionale di confronto dialettico – politico, e in questo mi preme sottolineare il ruolo importante, decisivo, che può rivestire anche la Conferenza delle Assemblee legislative.

Come accennato, la crisi pandemica richiede di mettere in campo capacità progettuali più marcate e al contempo prospettive di riforma, se possibile, ancora più coraggiose, perché è questo il tratto distintivo della nostra tradizione riformista. Ed è esattamente in questa logica che vorrei ribadire l'importanza di proseguire nel percorso verso il riconoscimento di quell'autonomia a cui anche la Regione Emilia-Romagna ambisce.

Come ha correttamente evidenziato nel corso della sua ultima audizione in questa sede il Presidente Bonaccini lo scorso 6 ottobre, "proprio questa straordinaria ed eccezionale situazione —— suggerisce a mio avviso riflessioni importanti e una nuova consapevolezza sul ruolo che il sistema delle Regioni e delle autonomie nel suo complesso può e deve rivestire nel nostro ordinamento e nella concreta azione istituzionale e amministrativa".

Si comprende, ed più che mai centrale nell'attualità del dibattito politico sulla definizione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quanto sia indispensabile, sempre per citare il Presidente Bonaccini, che gli strumenti per garantire unità giuridica ed economica e differenziazione territoriale siano "oggetto di un ulteriore sviluppo proprio in quanto possibili strumenti strategici di rilancio del Paese".

Non si ritiene affatto estraneo all'attualità il tema della maggiore valorizzazione delle autonomie, nella consapevolezza che la migliore risposta alla crisi e alle sfide del prossimo futuro non risieda nell'accentramento fine a se stesso in capo allo Stato di determinate competenze. All'opposto, noi crediamo che compito dello Stato sia quello di assicurare ai territori regole certe e risorse adeguate e costanti nel tempo, affinché su quelle le Regioni e gli Enti locali possano programmare in modo autonomo investimenti certi, allo scopo di organizzare al meglio i servizi sul territorio.

Caratteristica peculiare del progetto di "regionalismo differenziato" promosso e sostenuto dal Presidente Bonaccini e dall'Assemblea legislativa è aver individuato nell'autonomia non un obiettivo, bensì uno strumento. Non si è cioè partiti chiedendosi di quanta autonomia vi fosse bisogno, ma quali obiettivi occorresse realizzare e, in forza di questi, *quale* autonomia servisse. Questa visione non muta, e non potrebbe mutare a maggior ragione nella congiuntura in cui ci troviamo.

Del resto, è noto come il dibattito, non solo politico, attorno all'autonomia non si esaurisca nell'individuazione di quali competenze, oggi assegnate allo Stato centrale, possano essere spostate in capo alle Regioni, ma interessi – ed è certamente tra gli aspetti più critici – il nodo delle risorse per esercitarle. Più propriamente, si tratta d'individuare i criteri per finanziare quelle competenze, tenuto conto di alcuni elementi e vincoli che discendono direttamente dal nostro ordinamento costituzionale.

Il tema del costo economico e finanziario dell'accrescimento delle competenze regionali assieme a quello delle ricadute sul resto del sistema, tenuto conto che ogni innovazione soggiace al dovere imprescindibile di solidarietà da orientare costantemente all'unità giuridica ed economica, ha rimesso al centro dell'attenzione l'annosa questione della definizione dei cd. *livelli essenziali delle prestazioni* (LEP), che, come in più di un'occasione è stato autorevolmente rimarcato da chi mi ha preceduto in questa sede, va saldata al resto, non potendosi fruttuosamente affrontare separatamente i diversi profili (competenze, risorse, unità dell'ordinamento ed eguaglianza dei diritti).

Si tratta di una questione – in particolare quella che pone specifica attenzione alla necessaria definizione dei LEP – condivisa anche dai Presidenti delle Giunte, come emerge dal *Documento* approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. il 18 ottobre 2018. Anche in quel contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire una differenziazione che sia al contempo *efficiente e sostenibile*, dando piena attuazione all'art. 119 Cost. e all'art. 14 della Legge n. 42 del 2009. Il che si traduce nella garanzia del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di efficienza e appropriatezza in tutte le Regioni, ivi comprese quelle con minore capacità fiscale, nel rispetto del principio di solidarietà, sostenendo il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse

È dunque evidente che vadano prima di tutto risolti i nodi e superate le criticità connesse al tema delle risorse e della definizione dei LEP. Anche per queste ragioni, con l'insediamento del nuovo Esecutivo nell'agosto del 2019, il processo verso l'*autonomia differenziata* ha registrato un cambio di passo.

Se è indubbio che l'emergenza in atto ha dispiegato i suoi effetti nefasti anche sui negoziati aperti con il Governo Gentiloni e proseguiti con il Governo Conte I, non di meno, come ha precisato l'on. Boccia in occasione della sua prima audizione da Ministro per gli affari regionali in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 settembre 2019, per proseguire il percorso è necessario prima di tutto definire una cornice unitaria volta ad assicurare "un equilibrio nella differenziazione e nella valorizzazione dell'autonomia regionale".

In altre parole, la discontinuità rispetto all'impostazione del Governo Conte I riguarda proprio la volontà di adottare, prima di siglare le intese con le regioni, una legge volta a inquadrare e procedimentalizzare in maniera chiara l'*iter* delineato dall'art. 116, comma terzo, Cost., garantendo – secondo le affermazioni dell'ex Ministro – che la differenziazione si possa realizzare nel quadro dell'unità nazionale. Questo plesso di norme legislative statali risponderebbe anche all'esigenza di assicurare un più marcato ruolo delle Camere nella definizione dei percorsi di autonomia; tema centrale questo che, come la Commissione sa, si è imposto nel dibattito politico e scientifico relativamente al profilo, solo apparentemente formale, di quale iter seguire affinché gli organi parlamentari non risultassero pretermessi, in assenza di una cornice normativa a cui riferirsi.

Il tema dell'intensità del coinvolgimento da riservare al Parlamento e l'esigenza di colmare un vuoto legislativo, ancorché – come è emerso anche dagli interventi di alcuni costituzionalisti in questa sede – l'assenza di una disciplina attuativa della disposizione costituzionale renda il percorso ostile, si sono di fatto saldati con la parallela necessità di addivenire ad una definizione dei fabbisogni e dei LEP, dando vita ad un primo schema di disegno di legge.

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo (Conte II) si impegnava a proseguire nel processo di attuazione dell'art. 116, comma terzo, Cost., annunciando tra le linee programmatiche che questo si sarebbe svolto nel rispetto del "principio di coesione nazionale e di solidarietà"; nell'ambito di un quadro di definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", anche al fine di evitare "di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del paese", e prevedendo la presentazione di un disegno di legge recante "interventi per favorire l'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 comma 3 della costituzione attraverso l'eliminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l'implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regioni, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale".

Sfortunatamente, dopo 15 mesi, si può dire che siamo ancora circa fermi a quel punto. Alla situazione ora descritta si aggiunge la necessità di tener conto del recente avvicendamento e cambio di guardia nell'Esecutivo.

Fatte queste premesse, partendo da dove il processo si è arrestato, vorrei prima di tutto focalizzare l'attenzione, nei limiti del possibile, su alcuni degli aspetti problematici che ancora permangono.

Sotto il profilo del coinvolgimento degli organi elettivi, con l'occasione vorrei ribadire l'indubbio vantaggio di condividere i contenuti della proposta di autonomia in seno ai due organi [Giunta e Assemblea legislativa], principalmente ove si guardi agli effetti che potranno scaturire dall'attuazione dell'art. 116 sull'esercizio delle potestà consiliari.

Oltre alle risoluzioni approvate tra il 2017 e il 2019 e al lavoro svolto nelle Commissioni assembleari a cui ho fatto cenno in premessa, il Presidente ha adottato – il 1° agosto 2018 – un proprio Decreto (n. 123), per costituire la cd. "delegazione trattante" cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel confronto con lo Stato ai fini dell'Intesa, includendovi un rappresentante dell'Assemblea legislativa, dalla stessa nominato, anche a garanzia della partecipazione delle opposizioni al processo di autonomia nonché a testimonianza dell'intenso lavoro svolto dagli organi regionali in stretta collaborazione tra loro.

Si è trattato di una procedimentalizzazione che non trova, come invece avviene in altre Regioni, alcuna disciplina né nello Statuto regionale né nel Regolamento dell'Assemblea legislativa. Tale circostanza non ha affatto impedito che vi fosse un dialogo collaborativo tra gli organi, nel rispetto delle prerogative a ciascuno assegnate dalla Costituzione.

Nel merito, il lavoro svolto anche dalle articolazioni assembleari e dall'Aula stessa ha contribuito in diverse circostanze ad accrescere, apportando anche rilevanti modifiche ai testi, i contenuti della proposta di autonomia della nostra Regione

3.

Durante il negoziato con la Ministra Stefani, le posizioni preclusive di alcuni Ministeri avevano modificato contenuti e filosofia di fondo della proposta originaria dell'Emilia-Romagna, così da non potersi affatto considerare una versione condivisa. Ragione per la quale nell'ottobre del 2019 il Presidente Bonaccini chiedeva al Ministro Boccia la riapertura delle trattative sulla proposta precedente, più conforme al mandato conferitogli dall'Assemblea legislativa, sottolineando che la bozza d'intesa 7 ottobre non accoglieva gran parte delle richieste presentate dalla Regione Emilia-Romagna, né nei profili di carattere generale né in quelli di carattere settoriale.

È da questo momento che la trattativa subisce una battuta d'arresto.

Infatti l'attenzione si sposta dal negoziato sulle intese all'istruttoria, svolta anche in seno alla Conferenza dei Presidenti, sul disegno di legge, preannunciato dall'allora Ministro Boccia nel corso dell'audizione presso le Commissioni I e V della Camera il 17 ottobre 2019. Questa iniziativa legislativa del Governo avrebbe dovuto definire una cornice normativa unitaria per gli interventi di attuazione dell'articolo 116, comma terzo, Cost., tenendo conto delle previsioni costituzionali e del modello di perequazione delle regioni

a statuto ordinario definito dalla legge di delegazione n. 42/2009 e dal d.lgs. n. 68/2011 che le ha dato attuazione.

Ma cosa emerge dall'istruttoria?

Per rispondere mi devo soffermare su quelli che sono gli aspetti salienti della proposta legislativa statale.

Preliminarmente occorre porre l'attenzione sulla Parte Generale della bozza di intesa tra Stato ed Emilia-Romagna sulla quale l'ex Ministro Boccia riavviava il negoziato nel mese di ottobre 2019. Com'è noto, infatti, tutte e tre le bozze di intesa presentate finora all'Esecutivo nazionale sono articolate in una Parte Generale e nelle sezioni dedicate alle materie oggetto di richiesta di autonomia.

Quanto alla Parte generale della bozza di intesa proposta dall'allora Governo, alcuni aspetti risultano difficilmente conciliabili sia con i principi costituzionali sia con le previsioni statutarie della nostra Regione.

Mi riferisco in particolare alle previsioni che regolano i *rapporti tra legislazione statale e regionale* e alle implicazioni sull'esercizio delle prerogative dell'organo legislativo che qui rappresento.

Il comma 2 dell'art. 6 della bozza stabilisce che sarà la legge regionale a individuare espressamente "le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Emilia-Romagna a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone altresì la decorrenza".

L'attuale formulazione del comma 3 intende quindi disciplinare gli effetti del comma 2 ai fini del principio di certezza giuridica e con l'auspicio di deflazionare il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione, stabilendo che "In osservanza del principio di leale collaborazione le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale". Questa clausola non solo costringerebbe la Regione Emilia-Romagna a modificare il proprio statuto per integrare le norme sul procedimento legislativo (andrebbe infatti inserita – nella procedura di approvazione delle norme di legge con cui la Regione eserciterà i poteri "differenziati" – una fase di preventiva, obbligatoria comunicazione allo Stato dell'intenzione da parte dell'Emilia-Romagna di emanare queste particolari norme di legge), ma ancora prima risulta di dubbia legittimità in quanto incompatibile con le prerogative costituzionali riconosciute alle regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa. Il titolo V, parte II, della Costituzione infatti riconosce ai legislatori regionali una potestà non comprimibile, prova ne sia l'abrogazione di ogni previgente forma di controllo delle leggi regionali da parte dello Stato.

In altre parole, l'unica forma di censura a disposizione dello Stato deve restare quella giurisdizionale, davanti alla Corte costituzionale.

Inoltre, si introduce così un nuovo obbligo per la Regione e questo potrebbe avere l'effetto di inflazionare – anziché deflazionare – il contenzioso. Infatti lo Stato potrebbe impugnare le leggi dell'Emilia-Romagna anche per mancato rispetto del nuovo onere procedurale introdotto dal comma 3 dell'art. 6 della bozza d'intesa. Per queste ragioni, la previsione dovrebbe essere espunta.

Ora vorrei soffermarmi su un secondo aspetto, relativo alle questioni di carattere finanziario (art. 5). Il Dipartimento per gli Affari regionali aveva preannunciato che le previsioni relative al coordinamento della finanza pubblica sarebbero in gran parte traslati nel testo della legge statale nella cui cornice s'iscriveranno le intese.

Così è stato.

Come accennato, queste disposizioni incideranno anche l'attività di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m), Cost. La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha imposto – in forza dell'art. 119 Cost. – la fissazione dei LEP e dei conseguenti fabbisogni *standard* in riferimento ad alcune materie, quali la *sanità* e i *trasporti pubblici*. Si tratta di un profilo di rilievo dal momento che alcune delle materie soggette a LEP risultano oggetto anche della bozza d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Governo, il che renderà necessario valutare attentamente come raccordare – anche sotto il profilo cronologico – la procedura di stipula dell'intesa con quella di definizione di livelli essenziali e fabbisogni, eventualmente attraverso una scala di priorità.

Chiarito questo, occorre precisare quanto accennavo sul disegno di legge statale, cioè che ha il duplice obiettivo, da un lato, di definire principi per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, così da orientare il processo di stipula delle intese verso una cornice comune; dall'altro, di definire il procedimento per la determinazione, valida sull'intero territorio nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni *standard*. Lo scopo è definire in questo modo il costo e il successivo riparto delle risorse per il finanziamento di tutte le materie oggetto delle intese stesse.

Nel testo diramato tra ottobre e novembre 2019 sono positivamente disciplinati alcuni snodi procedurali finalizzati a consentire, prima della definitiva stipula delle intese, la valutazione del Parlamento attraverso i previsti pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle ulteriori Commissioni parlamentari competenti per materia. Questa previsione mette fine, o almeno dovrebbe, alle polemiche circa l'estromissione delle Camere nella definizione dei percorsi di autonomia e, al contempo, conferisce quella garanzia di equilibrio tra istanze autonomistiche e rispetto del principio dell'unità giuridica ed economica.

Va altresì valutata positivamente, nel contesto della disciplina procedurale, la previsione della nomina di un Commissario, in relazione alla quale vengono ipotizzate incisive funzioni di impulso e coordinamento delle molteplici e complesse attività necessarie per la prevista definizione, nel ristretto arco temporale di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge rinforzata di approvazione dell'Intesa, dei LEP, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard nonché delle metodologie cui fare ricorso per assolvere tale funzione. Tale funzione commissariale appare peraltro destinata a svolgersi in maniera fortemente integrata con le Regioni attraverso rappresentanti dalle stesse designati assieme alla Conferenza delle regioni e province autonome. Dalle successive valutazioni che pure sono state svolte in sede tecnica e politica dal Dipartimento degli affari regionali è emersa anche l'ipotesi di superare la suddetta previsione della nomina commissariale, ma non essendo al momento ripreso il negoziato con il Governo, non possiamo che attestarci sui contenuti della bozza del disegno di legge sulla quale si è concentrata l'istruttoria alla fine del 2019.

Nelle intenzioni del Governo rileva inoltre in positivo la previsione di un meccanismo destinato ad operare in via suppletiva nell'ipotesi in cui, nel previsto termine di dodici mesi, non si pervenga alla determinazione di LEP, fabbisogni standard e obiettivi di servizio. In tal caso è previsto che le funzioni riconducibili alle materie oggetto delle Intese siano comunque attribuite, a far data dal primo gennaio dell'esercizio immediatamente successivo, sulla base del riparto delle risorse iscritte a carattere permanente nel bilancio dello Stato.

Proprio in relazione al cruciale profilo della quantificazione del costo di esercizio delle singole materie oggetto di differenziazione, occorre riflettere tuttavia sull'opportunità di determinare i fabbisogni per ognuna delle suddette materie, scelta che potrebbe comportare l'esigenza di una loro ulteriore scomposizione, in modo tale da ancorarli in maniera più aderente e più razionale ai contenuti specifici delle richieste regionali.

In questa prospettiva dovrebbero essere affinati i riferimenti alle nozioni più volte richiamate nel medesimo contesto di "LEP", "obiettivi di servizio" e "fabbisogni *standard*", a partire dalla stessa definizione che se ne rinviene nell'ordinamento ed è già alla base dell'attività che, da diversi anni, svolge il SOSE¹.

Tali norme si intrecciano d'altra parte inevitabilmente con i contenuti delle bozze di intesa. È ben evidente, come accennavo, che tra la disciplina del procedimento generale e il contenuto delle intese dovrà necessariamente garantirsi piena coerenza, con riguardo sia alle previsioni di carattere generale che, soprattutto, a quelle di carattere settoriale che esse andranno a contenere.

A tale riguardo è forse opportuno anticipare ovvero imprimere un'accelerazione all'analisi dei principali nodi critici già emersi nella precedente interlocuzione.

¹ Soluzioni per il Sistema Economico è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.

4.

Infine, vorrei aggiungere solo alcune suggestioni.

Affinchè l'attuazione del "regionalismo differenziato" non rimanga una riforma di stampo meramente nominalistico, finalizzata a spostare materie e relative competenze da un livello di governo territoriale all'altro senza valutarne l'impatto e i risultati istituzionali, si potrebbe prospettare una suggestione del tutto innovativa: ossia pensare e condividere con tutti i soggetti interessati un sistema di "indicatori" idonei a misurare e valutare la sostenibilità e la capacità di assorbimento del "regionalismo" in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

L'obiettivo potrebbe essere quello di elaborare una sorta di ciclo della performance, non solo e non tanto organizzativo, bensì "istituzionale", per valutare gli effetti del regionalismo e – quindi - per rispondere alle seguenti domande: "il regionalismo differenziato ha efficientato e reso maggiormente performante il sistema di governance multilivello?"; "l'attuazione del regionalismo differenziato ha aumentato l'accountability democratica degli enti territoriali?"; "quali ricadute sui servizi a favore dei cittadini?".

Sono solo alcune delle suggestioni che possono contribuire a rilanciare il volano del "regionalismo differenziato" nel mutato assetto politico, istituzionale, sociale ed economico all'indomani della pandemia.

Ringraziando per l'attenzione prestata, porgo cordiali saluti

La Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna Emma Petitti